



COMUNICATO UFFICIALE N. 606 DEL 6 maggio 2022

Consiglio federale n.6 – riunione del 6 maggio 2022

DELIBERA N.258/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la volontà da parte della FIP di rinnovare la propria immagine attraverso un'operazione di rebranding per essere maggiormente riconoscibile presso un pubblico sempre più giovane e con esigenze variegata, pur mantenendo la propria identità di istituzione ormai centenaria di *governing body* del basket del nostro Paese;
- preso atto della necessità di dotarsi, a distanza di 15 anni, di un nuovo logo, simbolo di rappresentanza e dell'immagine della Federazione;
- considerata la delibera di Presidente Federale n. 75/A del 12 aprile 2022 in cui si affida alla agenzia Best Before 2065 srl l'incarico relativo alla realizzazione del nuovo logo e al rebranding del marchio federale;
- ritenuta la proposta meritevole d'accoglimento, poiché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

l'utilizzo del nuovo logo federale, come da immagine di seguito allegata



DELIBERA N.259/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- considerata l'istituzione, in occasione del Consiglio federale del 24 settembre 2021, della Commissione di consulenza federale composta dal Dott. Eugenio Crotti, dall'avv. Guido Valori, dall'Avv. Stefano Persichelli, dal Dott. Germano Foglieni, dal Dott. Marcello Crosara e dal Dott. Salvatore Trainotti finalizzata a presentare una proposta di rivisitazione dei Campionati Nazionali e Regionali senior maschili;
- preso atto che le Leghe riconosciute, su espressa richiesta della Presidenza, hanno provveduto ad inviare le rispettive proposte di rivisitazione dei Campionati di competenza;
- considerato altresì che il Rappresentante della Consulta ha manifestato le proposte condivise dai Comitati Regionali;
- ritenuto di dover procedere ad una interlocuzione tra la Commissione federale incaricata e tutte le Componenti che hanno presentato, su espressa istanza della Presidenza, una propria proposta di riforma del sistema dei Campionati federali;
- ravvisata la necessità di conferire mandato al Presidente federale affinché provveda a licenziare la proposta condivisa da tutte le componenti interessate;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente federale affinché approvi, con apposita deliberazione, la rivisitazione dei Campionati Nazionali e Regionali Senior maschili su proposta della Commissione federale ad hoc istituita, d'intesa con le Leghe riconosciute e la Rappresentanza dei Comitati Regionali.

DELIBERA N.260/2022

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- recepite le novità introdotte dal D.lgs 139/2015 e revisione dei Principi Contabili (OIC);
- ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Bilancio Consuntivo d'esercizio 2021, che espone un utile d'esercizio di €901.223,63 con la quale propone la destinazione ad incremento della Riserva Indivisibile;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consuntivo d'esercizio 2021, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, corredato dalla relazione del Presidente Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della società di revisione indipendente, per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- di destinare l'utile d'esercizio di € 901.223,63 ad incremento della Riserva Indivisibile.

DELIBERA N.261/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- vista la comunicazione del Coni prot.n.17 del 16.03.2022 con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2022;
- ravvisata la necessità di effettuare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2022 per programmi di attività e di spesa;
- presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della prima nota di variazione al bilancio di previsione 2022;
- presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di variazione al bilancio di previsione 2022;

D E L I B E R A

- di approvare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2022 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.262/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- considerato che il Consiglio federale aveva manifestato la volontà di dare seguito alla proposta avanzata dal Presidente della Lega Basket Serie A sulla volontà di redigere un Manuale che fosse un riferimento per ottenere il diritto a partecipare al Campionato di Serie A maschile;
- vista la proposta del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato professionistico di Serie A a.s.2022/2023 avanzata dalla Lega Basket Serie A ed inserita agli atti della presente riunione;
- considerato che hanno partecipato alla redazione del testo del Manuale di cui sopra anche la Commissione Tecnica di Controllo e la Commissione Impianti Sportivi per quanto di rispettiva competenza;
- ritenuto di dover coordinare le norme del testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2022/2023, con i testi dei Regolamenti federali vigenti al fine di eliminare ogni eventuale e possibile ripetizione e discrasia;
- precisato che, nelle more del lavoro di armonizzazione delle norme svolto dalla Commissione Carte federali, il Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato professionistico di Serie A a.s.2022/2023 integra i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- ritenuto il testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato professionistico di Serie A a.s.2022/2023 avanzato dalla Lega Basket Serie A meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di approvare il testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato professionistico di Serie A a.s.2022/2023 come da allegato che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.263/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 262/2022, assunta in occasione della riunione in data odierna, con cui è stato approvato il Manuale delle Licenze nazionali per la partecipazione al Campionato di Serie A a.s.2022/2023;

preso atto della necessità di predisporre un ambiente virtuale definito come cloud federale in cui le Società possano depositare i documenti previsti dal Manuale per ottenere il riconoscimento della Licenza per la partecipazione al Campionato di Serie A maschile a.s.2022/2023;

letta la relazione agli atti dell'odierna riunione con cui è stato illustrato il funzionamento del cloud federale;

ritenuta il testo sul funzionamento del cloud federale meritevole di accoglimento perché coerente con il testo del Manuale delle Licenze nazionali per la partecipazione al Campionato di Serie A a.s.2022/2023 approvato con delibera n. 262/2022;

DELIBERA

di approvare l'istituzione ed il funzionamento del Cloud federale come esposto nella relazione di seguito riportata:

Cloud Federale per Comtec

La Federazione, in relazione alla necessità di fornire uno strumento di condivisione di documenti tra le società di serie A e gli enti di controllo federali, ha individuato nell'applicativo Nextcloud lo strumento più idoneo per rispondere a tale esigenza.

Trattandosi di un'applicazione in cloud sarà raggiungibile tramite un qualsiasi browser web senza nessuna particolare configurazione lato client.

L'applicazione permetterà, dopo la corretta configurazione, di avere una struttura condivisa tra le società e le rispettive aree di competenza Comtec, Impianti, e Lega di appartenenza.

La struttura creata permetterà alle società di caricare i documenti necessari in base ai termini temporali e alle fasi indicate dalla federazione (Ammissione, Fase 1, Fase 2, etc). Una volta effettuato l'accesso all'applicazione, la società si troverà in un proprio spazio cloud, dove saranno presenti le cartelle condivise dall'amministratore di sistema tra la società (in lettura e scrittura) e l'ente di controllo di riferimento (esclusivamente in lettura).

Una volta terminato il periodo per il caricamento dei documenti oggetto di analisi, la piattaforma, dopo una breve interruzione di circa 24-48 h., sarà fruibile in sola lettura da tutte le diverse componenti, società, organi di controllo.

DELIBERA N.264/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 3 del Regolamento Esecutivo della Lega Basket Serie A, approvato ai fini sportivi dalla Federazione, in cui è specificato che la Lega Basket Serie A definisca ogni stagione sportiva le condizioni di ammissione e di permanenza alla Lega a carico delle Società che partecipano al Campionato professionistico di Serie A maschile;

vista la nota della Lega Basket Serie A, datata 28 aprile 2022, con cui trasmette la delibera assunta dall'Assemblea della Lega Basket Serie A l'8 aprile 2022, in cui sono stati definiti i parametri di ammissione e permanenza delle Società alla Lega Basket Serie A, per il Campionato di Serie A a.s.2022/2023;

preso atto che i criteri comunicati non presentano differenze rispetto allo scorso anno e sono coerenti con i vigenti Regolamenti federali;

DELIBERA

di prendere atto dei criteri di ammissione e permanenza delle Società alla Lega Basket Serie A, per il Campionato di Serie A a.s.2022/2023 come da delibera assunta dall'Assemblea della Lega Basket Serie A l'8 aprile 2022.

DELIBERA N.265/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.2, assunta dall'Assemblea delle Società di Lega Basket Serie A in occasione della riunione del 18 febbraio 2022, con cui si propone alla Federazione di prorogare fino all'anno sportivo 2024/2025 compreso le regola di eleggibilità degli atleti previste dalla delibera del Consiglio federale n.245/2018;

vista la propria delibera n.245/2018, Comunicato Ufficiale n.722 del 26 gennaio 2018, che si ha qui per integralmente richiamata e trascritta;

ritenuta la proposta della Assemblea della Lega Basket Serie A meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prorogare per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quanto previsto per il Campionato di Serie A dalla propria delibera n.245/2018 e pertanto di stabilire che le Società partecipanti al Campionato di Serie A per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 devono osservare quanto segue per ogni gara di Campionato, di Coppa Italia e Supercoppa:

nel caso in cui la Società scelga di iscrivere a referto numero 10 atleti

1. massimo 5 atleti non formati (senza vincoli di passaporto);
2. minimo 5 atleti di formazione italiana;
3. ogni società può iscrivere a referto un numero maggiore di atleti di formazione italiana fino ad un massimo di 12;

nel caso in cui la Società scelga di iscrivere a referto numero 12 atleti

1. massimo 6 atleti non formati (senza vincoli di passaporto);
2. minimo 6 atleti di formazione italiana;

- le Società che utilizzeranno l'opzione "6+6" avranno un addebito sulla scheda contabile federale di euro 40.000,00.

DELIBERA N.266/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto che dal termine della stagione regolare della Serie A a.s.2021/2022 prevista per l'8 maggio 2022, salvo eventuali recuperi, inizieranno i play off validi per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia;

vista la nota trasmessa dalla Lega Basket Serie A in data 14 aprile 2022, con la quale sono state inviate per approvazione le Disposizioni Sportive dei play off della Serie A a.s.2021/2022 che si allegano alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

preso atto che i componenti del Collegio federale istituito per la definizione dei protocolli di svolgimento dell'attività cestistica ad ogni livello non hanno eccepito alcun rilievo circa il contenuto delle suddette Disposizioni;

ritenuto il documento presentato dalla Lega Basket Serie A meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le Disposizioni Sportive dei play off della Serie A a.s.2021/2022 che si allegano alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.

PROTOCOLLO SPORTIVO LBA PLAYOFF 2021/2022

Il seguente protocollo ha l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte nella Fase Finale del Campionato garantendo, al contempo, il corretto prosieguo e svolgimento della competizione (che allo stato dovrà terminare entro il 25 giugno 2022 in ragione del calendario internazionale FIBA), in particolare tenendo conto delle peculiarità della fase dei playoff che, a differenza della regular season, non consente di riprogrammare gare eventualmente non disputate.

Rimane salvo quanto previsto dal Protocollo Professionisti FIP 2021-2022 e dalle norme altresì applicabili.

ATLETI

Nel caso di atleti che dovessero risultare positivi al Covid-19, sarà necessaria una certificazione, incluso referto dell'esito positivo, da parte del medico sociale.

La Società potrà iscrivere a referto in quota formati anche atleti di categoria Giovanile (nati 2002 e seguenti), eleggibili per la Nazionale italiana, che abbiano preso parte ad almeno due anni ai Campionati italiani di attività giovanile e che possano completare il ciclo della formazione.

GIORNI DI PREGARA e GARA

1. Nel caso vi siano uno o più atleti (i) con sintomi legati al Covid-19 nei giorni di pre gara o di gara, situazione da certificarsi a cura del medico sociale della Società coinvolta, oppure (ii) risultati positivi al test Covid, la squadra potrà iscrivere a referto un numero inferiore di atleti (a prescindere che siano di formazione italiana o meno), così derogando anche al principio di proporzionalità tra atleti formati e non formati, senza incorrere in sanzione pecuniaria e/o nella sconfitta per 0-20. Rimane fermo che non potrà essere schierato un numero maggiore di atleti non formati rispetto a quello previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali professionistiche a.s.2021/2022.

2. Nel caso in cui la squadra non avesse un numero minimo di 8 atleti a disposizione per disputare la gara al momento dell'orario di inizio della stessa come da Provvedimenti LBA ufficiali, la gara verrà omologata con il risultato di 0-20 a tavolino a favore della squadra avversaria.

ALLENATORI

1. In caso di non disponibilità per positività al Covid-19 o presenza di sintomi correlati prima della gara di qualsiasi assistente allenatore, situazione da certificarsi a cura del medico sociale della Società coinvolta, le sue funzioni saranno svolte dal Capo Allenatore.

2. Nel caso in cui il Capo Allenatore, per positività legata al Covid-19 o presenza di sintomi correlati allo stesso, per i quali la Società coinvolta dovrà certificare tramite dichiarazione del Medico Sociale la situazione di impossibilità di recarsi o di accedere al Palasport, non possa prendere parte alla gara, sarà sostituito dal primo assistente allenatore che potrà essere iscritto a referto per più di una partita come Capo Allenatore; di conseguenza il secondo assistente allenatore potrà essere iscritto a referto per le stesse gare come primo assistente allenatore.

3. In caso di impossibilità di partecipare alla gara da parte del Capo Allenatore e del primo assistente allenatore per i motivi anzidetti, le loro funzioni potranno essere svolte dal secondo/terzo assistente allenatore, dal Responsabile del Settore Giovanile in possesso di un contratto professionistico o dal capitano della stessa.

DIRIGENTI A REFERTO (Dirigente accompagnatore, Medico, Massaggiatore)

1. Nel caso vi siano uno o più dirigenti positivi al Covid-19 o con sintomi legati al Covid-19, situazione da certificarsi a cura del medico sociale della Società coinvolta, sarà possibile inserire a referto come dirigente accompagnatore anche un dirigente che non abbia frequentato il corso di formazione o, in mancanza, i compiti dei dirigenti saranno svolti dal Capo Allenatore.

2. È sempre obbligatorio che ogni Squadra abbia in presenza il proprio Medico. Unica eccezione il caso in cui il medico della squadra in trasferta sia risultato positivo al Covid-19 o con presenza di sintomi correlati prima della gara.

NORMA FINALE

1. Ai sensi dell'art. 76.1.1 delle DOA, non viene ammesso alcun rinvio di una partita di qualsiasi fase dei Playoff, a causa di restrizioni dettate dall'autorità sanitaria competente (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 750 del 18 gennaio 2022). In questo caso, così come qualora non abbia a disposizione il numero minimo di 8 giocatori da iscrivere a referto, il Club perderà la partita con il risultato di 0-20 a tavolino.

La sconfitta di una partita a tavolino non comporterà la perdita della serie dei Playoff e le restanti partite si svolgeranno come da programma.

2. Qualora le restrizioni dettate dall'autorità sanitaria competente (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 750 del 18 gennaio 2022) o la mancanza del numero minimo di atleti riguardino entrambi i Club, la gara verrà considerata non disputata e si passerà alla successiva in programma.

3. Nel caso in cui durante la serie dei playoff nessuno dei due Club abbia raggiunto il numero di vittorie per aggiudicarsi la serie, avanzerà alla fase successiva, o verrà dichiarato Campione d'Italia nel caso di serie finale, la squadra con il maggior numero di vittorie nella serie. Qualora le due squadre abbiano ottenuto lo stesso numero di vittorie nella serie, si procederà attribuendo il passaggio del turno alla squadra con un maggior quoziente canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri diretti di quella serie. In caso di ulteriore parità verrà attribuito il passaggio del turno alla squadra miglior classificata al termine della stagione regolare.

4. Anche in presenza, da parte di una squadra, di accertate situazioni legate al Covid-19 precedentemente la prima gara della serie non è in alcun caso possibile nominare una squadra sostitutiva.

5. Qualora entrambe le squadre non possano prendere parte a nessuna gara di una serie di **quarti di finale**, nessuna delle due accederà alle semifinali ed in conseguenza accederà direttamente alla finale la vincitrice dell'altro quarto di finale della stessa parte di tabellone.

6. Qualora entrambe le squadre non possano prendere parte a nessuna gara di una serie di **semifinale**, nessuna delle due accederà alla serie finale e verrà dichiarato Campione d'Italia la squadra vincitrice dell'altra semifinale.

7. Qualora entrambe le squadre non possano prendere parte a nessuna gara della **finale** e non ci sia la possibilità di disputare alcuna partita tra le due squadre finaliste, verrà dichiarato Campione d'Italia la squadra finalista con il miglior piazzamento al termine della stagione regolare.

Le Società Sportive si impegnano a garantire il rispetto dei Protocolli sanitari FIP e delle disposizioni sanitarie vigenti.

In ogni caso, la Lega, in presenza di situazioni di urgenza legate al Covid-19, si riserva di assumere ogni ulteriore o diverso provvedimento a tutela del corretto e regolare svolgimento della competizione.

Per tutto quanto non specificato nelle precedenti disposizioni sportive, si applicano le Disposizioni Organizzative Annuali Professionistiche 2021/2022, il Protocollo Professionisti e ogni norma federale applicabile.

DELIBERA N.267/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 151 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visti gli articoli 20 e seguenti del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico con cui si normano i controlli in materia economico-finanziaria a carico delle Società partecipanti la Campionato di Serie A;
- visto in particolare l'articolo 25 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, che disciplina le sanzioni;
- preso atto che la Società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 SRL (cod. FIP 052934) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 28 marzo 2022, agli atti della odierna riunione;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 SRL (cod. FIP 052934) con un'ammenda pari ad euro 4.000,00 rispetto la violazione delle scadenze del 16 novembre 2021 e con un'ammenda pari ad euro 8.000,00 rispetto la violazione delle scadenze del 21 febbraio 2022;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 SRL (cod. FIP 052934) un'ammenda pari ad euro 12.000,00, da scontare nel Campionato a.s. 2021/2022.

DELIBERA N.268/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 217/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MARCO SABATTANI/ANDREA COSTA IMOLA SSD (prat.27 21/22);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia MARCO SABATTANI/ANDREA COSTA IMOLA SSD (prat.27 21/22).

DELIBERA N.269/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 218/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PAOLO MORETTI/ANDREA COSTA IMOLA SSD (prat.25 21/22);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia PAOLO MORETTI/ANDREA COSTA IMOLA SSD (prat.25 21/22).

DELIBERA N.270/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.219/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura STEFANO BORSATO/TIGER CESENA SSD ARL(prat.28 21/22);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia STEFANO BORSATO/TIGER CESENA SSD ARL(prat.28 21/22).

DELIBERA N.271/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MARANI CARLO/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.39 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MARANI CARLO/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.39 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.272/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SIMONE DI TRANI /ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.41 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SIMONE DI TRANI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.41 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.273/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura JACOPO PRETI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.44 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia JACOPO PRETI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.44 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.274/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura STEFANO MASCIADRI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.53 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia STEFANO MASCIADRI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.53 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.275/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PAOLO MORETTI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.56 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PAOLO MORETTI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.56 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.276/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura NEMANJA ZIVANOVIC/FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.47 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia NEMANJA ZIVANOVIC/FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.47 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.277/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DAVID LONGAREVIC/FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.50 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DAVID LONGAREVIC/FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.50 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.278/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FABIO DI NAPOLI /FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.51 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FABIO DI NAPOLI /FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.51 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.279/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LUIGI IOVINO/FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.54 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia LUIGI IOVINO /FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.54 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.280/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LUIGI MARINELLI/FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.54 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia LUIGI MARINELLI /FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.54 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.281/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DANIELE GRILLI/FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.65 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DANIELE GRILLI /FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.65 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.282/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RICCARDO ARIENTI/FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.58 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RICCARDO ARIENTI /FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.58 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.283/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SIMONE DI TRANI/FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.58 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FORIO BASKET 1977 SSD ARL (cod. FIP 054817) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SIMONE DI TRANI/FORIO BASKET 1977 SSD ARL (prat.n.58 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.284/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società GIULIA BASKET SSD ARL (cod. FIP 055534) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RICCARDO ARTONI /GIULIA BASKET SSD ARL (prat.n.52 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società GIULIA BASKET SSD ARL (cod. FIP 055534) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RICCARDO ARTONI /GIULIA BASKET SSD ARL (prat.n.52 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.285/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società GIULIA BASKET SSD ARL (cod. FIP 055534) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura STEFANO FOGLIETTI/GIULIA BASKET SSD ARL (prat.n.62 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società GIULIA BASKET SSD ARL (cod. FIP 055534) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia STEFANO FOGLIETTI/GIULIA BASKET SSD ARL (prat.n.62 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.286/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società GIULIA BASKET SSD ARL (cod. FIP 055534) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PAOLO PALUCCI/GIULIA BASKET SSD ARL (prat.n.67 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società GIULIA BASKET SSD ARL (cod. FIP 055534) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PAOLO PALUCCI/GIULIA BASKET SSD ARL (prat.n.67 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.287/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD TEENS BASKET BIELLA (cod. FIP 054434) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERTRAND NAZIE RENE'/ASD TEENS BASKET BIELLA (prat.n.57 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD TEENS BASKET BIELLA (cod. FIP 054434) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BERTRAND NAZIE RENE'/ASD TEENS BASKET BIELLA (prat.n.57 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.288/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD TEENS BASKET BIELLA (cod. FIP 048513) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MARIO SCOTTI/ASD TEENS BASKET BIELLA (prat.n.60 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD TEENS BASKET BIELLA (cod. FIP 048513) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MARIO SCOTTI /ASD TEENS BASKET BIELLA (prat.n.60 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.289/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD LAZIO BASKETBALL ATG (cod. FIP 055654) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FAUSTO CIPRIANI/ASD LAZIO BASKETBALL ATG (prat.n.30 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD LAZIO BASKETBALL ATG (cod. FIP 055654) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FAUSTO CIPRIANI/ASD LAZIO BASKETBALL ATG (prat.n.64 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.290/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD LAZIO BASKETBALL ATG (cod. FIP 055654) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GILARDI ENRICO/ASD LAZIO BASKETBALL ATG (prat.n.64 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD LAZIO BASKETBALL ATG (cod. FIP 055654) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GILARDI ENRICO/ASD LAZIO BASKETBALL ATG GIULIA (prat.n.64 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.291/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD NUOVA PALL. TREVISO (cod. FIP 052418) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GIULIA VANIN /ASD NUOVA PALL.TREVISO (prat.n.38 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD NUOVA PALL. TREVISO (cod. FIP 052418) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GIULIA VANIN /ASD NUOVA PALL.TREVISO (prat.n.38 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.292/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società A.S.DIL.GINNASTICA TRIESTINA (cod. FIP 000145) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ANIELLO LAEZZA/A.S.DIL SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA (prat.n.4 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S.DIL.GINNASTICA TRIESTINA (cod. FIP 000145) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ANIELLO LAEZZA /A.S.DIL. SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA (prat.n.4 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.293/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società FORTITUDO 103 ACADEMY (cod. FIP 054434) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERNARDI VIRGINIO/FORTITUDO 103 ACADEMY (prat.n.61 2021/22);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FORTITUDO ACADEMY 103 (cod. FIP 054434) fissando il termine del 9 giugno 2022 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BERNARDI VIRGINIO/FORTITUDO 103 ACADEMY (prat.n.61 2021/22).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.294/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 208, assunta dal Consiglio federale in occasione della riunione del giorno 11 febbraio 2022, con la quale sono stati modificati gli articoli 28 e 63 del Regolamento CIA, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI;

vista la nota Prot. n. 000013 del 25 marzo 2022, inviata dall'Ufficio Attività Istituzionali Statuti e Regolamenti del CONI, contenente gli emendamenti da apportare all'art. 31 del Regolamento CIA in adeguamento alle modifiche effettuate all'art. 63 del Regolamento CIA riferite all'aumento dell'età massima per l'attività di Ufficiali di Campo regionali fino al settantacinquesimo anno di età;

vista la proposta di modifica dell'art. 31 formulata dal CIA in ottemperanza alle indicazioni dell'Ufficio Attività Istituzionali Statuti e Regolamenti del CONI;

ritenuta la proposta conforme ai rilievi indicati dal CONI;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, l'articolo 31 comma 3 del Regolamento CIA, come di seguito indicato:

Art. 31 – Ufficiali di Campo regionali

1. Gli Ufficiali di Campo regionali sono impiegati nei Campionati ad organizzazione territoriale.
2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Ufficiali di Campo regionali, i limiti di età per la permanenza nel Campionato di competenza e per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni saranno determinati dai "Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento" stabiliti dal Comitato Regionale competente ed approvati dal Consiglio Direttivo CIA.
3. L'attività degli Ufficiali di Campo Regionali cesserà al compimento del **sessantacinquesimo settantacinquesimo** anno di età.
- 4.

DELIBERA N.295/2022

Il Consiglio federale,

- visto lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'art.32 lett.w) dello Statuto Federale;
- visto l'art.51 dello Statuto Federale;
- visto l'art.144 del Regolamento Organico;
- vista la propria delibera n.194/2019 (Comunicato Ufficiale n.186 del 25 ottobre 2019) che si ha qui per integralmente richiamata e trascritta;
- vista la propria delibera n. 214/2021 (Comunicato Ufficiale n. 581 del 29 gennaio 2021) con la quale è stato dato riconoscimento alla ADISP - Associazione Dirigenti Sportivi di Pallacanestro;
- ritenuto di dover dare seguito ed attuazione a quanto deliberato con del.194/2019;
- ritenuto opportuno costituire una Commissione, quale organismo preposto alla gestione dell'Elenco dei Direttori Tecnico-Sportivi, tenendo conto delle specificità delle varie categorie interessate, ossia le società sportive ed i Direttori tecnico-sportivi, le prime rappresentate dalle rispettive Leghe e i secondi dalla Associazione di categoria;
- sentite in merito alla composizione della Commissione le Leghe di società e l'ADISP;

DELIBERA

- 1) Di istituire, a fare data dalla presente delibera, presso la FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO l'Elenco dei Direttori Tecnico-Sportivi (di seguito "l'Elenco"). La relativa disciplina è contenuta nell'apposito Regolamento dei Direttori Tecnico-Sportivi che deve essere approvato dal Consiglio Federale;
- 2.1) Di istituire, a fare data dalla presente delibera, presso la FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO la Commissione Direttori Tecnico-Sportivi composta da n. 5 componenti, la quale ha i seguenti compiti:
 - a) riceve le domande di iscrizione corredate dalla relativa documentazione;
 - b) verifica che il richiedente abbia i requisiti per potersi iscrivere all'Elenco previsti nell'apposito Regolamento dei Direttori Tecnico-Sportivi che sarà deliberato dal Consiglio Federale;
 - c) di aggiornare annualmente l'Elenco provvedendo alla cancellazione degli iscritti nei casi previsti nell'apposito Regolamento dei Direttori Tecnico-Sportivi che sarà deliberato dal Consiglio Federale;
 - d) di decidere in merito alle contestazioni sulla iscrizione o cancellazione dall'Elenco;
 - e) di assolvere ogni ulteriore compito dovesse essere specificamente attribuito dal Consiglio Federale con apposite deliberazioni, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 51 dello Statuto e 144 e ss del Regolamento Organico.
- 2.2) Di stabilire inoltre che: la Commissione resta in carica per la durata del quadriennio olimpico; i Componenti possono essere sostituiti nel corso del mandato con deliberazione del Consiglio Federale. I nuovi componenti restano in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione, gli atti assunti dalla Commissione possono essere reclamati dinanzi al Consiglio Federale che assumerà ogni decisione in merito.
- 3) Di nominare i componenti della Commissione Direttori Tecnico-Sportivi i Signori:
 - a. Enzo Morelli in rappresentanza della Lega Società di Pallacanestro Serie A;
 - b. Francesco Paolo Venza in rappresentanza della Lega Nazionale Pallacanestro;
 - c. Massimo Protani in rappresentanza della Legabasket Femminile;
 - d. Giulio Iozzelli in rappresentanza dell'Associazione Direttori Sportivi di Pallacanestro;
 - e. Riccardo Guolo in rappresentanza della Federazione Italiana Pallacanestro.

DELIBERA N.296/2022

Il Consiglio federale,

visto lo Statuto e i Regolamenti Federali

vista la propria delibera n.194/2019 (CU n.186 del 25 ottobre 2019);

visto il testo definitivo del Regolamento dei Direttori Tecnico-Sportivi, sottoposto al Consiglio Federale;

vista la propria delibera n.295/2022 assunta nella seduta odierna con la quale è stato istituito l'Elenco dei Direttori Tecnico-Sportivi e sono stati nominati i componenti della Commissione Direttori Tecnico-Sportivo quale organismo preposto alla gestione dell'Elenco stesso;

D E L I B E R A

di approvare il Regolamento dei Direttori Tecnico-Sportivi nel testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO

DEI DIRETTORI TECNICO-SPORTIVI

1. Definizione

1.1 Il Direttore Tecnico-Sportivo è il responsabile tecnico della squadra, incaricato dalla società di organizzare l'attività sportiva. Al Direttore Tecnico-Sportivo può essere affidata la gestione dei rapporti tra la società e gli atleti e i tecnici.

2. Elenco

2.1 Presso la FIP è istituito un Elenco dei Direttori Tecnico-Sportivi. Possono iscriversi nell'Elenco tutti coloro, anche se già tesserati per la FIP, che abbiano preso parte ai percorsi di formazione organizzati a tal fine annualmente dalla FIP o da Enti diversi da FIP, accreditati o non accreditati dalla FIP.

2.2 Al momento della iscrizione deve essere prodotta adeguata documentazione che attesti la partecipazione ad un idoneo percorso di formazione. A tal fine ogni anno la FIP stabilisce, e rende noto, quali siano i requisiti minimi richiesti perché il percorso di formazione possa essere ritenuto idoneo alla iscrizione nell'Elenco.

2.3 Le domande di iscrizione vanno indirizzate alla Commissione Direttori Tecnico-Sportivi della FIP istituita ai sensi dell'art. 51 dello Statuto federale. La domanda è formulata mediante invio di un modulo di iscrizione, debitamente sottoscritto e corredato dalla documentazione richiesta, secondo lo schema pubblicato sul sito federale.

2.4 Possono iscriversi nell'Elenco, anche se non hanno conseguito la formazione di cui al comma 2.2., tutti coloro che alla data di iscrizione dimostrino di:

2.4.1 Di avere svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi, le attività di cui all'art.1 per società affiliate alla FIP o per società affiliate a federazioni straniere associate alla FIBA;

2.4.2 avere svolto l'attività di cui all'art.1 per le squadre nazionali di basket di ogni ordine e grado, maschili e femminili, della FIP o di Federazioni straniere associate alla FIBA.

2.5. La cancellazione dall'Elenco avviene a richiesta dell'interessato che può formularla in qualunque momento.

2.6. E' cancellato d'ufficio chi decorsi 5 anni dalla iscrizione non abbia conseguito, anche in conseguenza di sanzioni disciplinari, alcun tesseramento con la qualifica di Direttore Tecnico-

Sportivo, per una società affiliata alla FIP, o non abbia conseguito uno degli incarichi di cui al comma 2.4.2.

2.7. Dopo la cancellazione, sia essa volontaria o per inattività, è possibile chiedere di essere nuovamente iscritti all'Elenco, secondo le condizioni previste ai commi 2.4.1. e 2.4.2.

2.8. Le contestazioni in merito alla iscrizione, alla mancata iscrizione o alla cancellazione sono rimesse alla Commissione Direttori Tecnico-Sportivi della FIP.

3. Tesseramento- Incompatibilità

3.1. Il tesseramento federale dei Direttori Tecnico-Sportivi per le società affiliate alla FIP è equiparato al tesseramento dei dirigenti di Società ed è disciplinato dal Regolamento Esecutivo Tesseramento, nel quale possono altresì essere previsti ulteriori casi di incompatibilità oltre a quelli di cui ai successivi commi 3.2, 3.3, e 3.5 del presente articolo.

3.2. Il tesseramento federale con la qualifica di Direttore Tecnico-Sportivo per una società affiliata alla FIP è incompatibile con il tesseramento federale ad altro titolo e/o con altra qualifica.

3.3. Il tesseramento quale Direttore Tecnico-Sportivo per una società sportiva affiliata alla FIP è incompatibile con la carica di sindaco e di revisore contabile nella medesima società o in altra società sportiva affiliata alla FIP.

3.4. La sola iscrizione nell'Elenco non è incompatibile con il tesseramento federale con qualifica differente da quella di Direttore Tecnico-Sportivo.

3.5. Il tesseramento con la qualifica di Direttore Tecnico-Sportivo per una società affiliata alla FIP è incompatibile con l'esercizio dell'attività di Agente Sportivo.

3.6. Il Regolamento Esecutivo disciplina le conseguenze dell'accertata incompatibilità.

4. Commissione Direttori Tecnico-Sportivi

4.1. La Commissione Direttori Tecnico-Sportivi della FIP, d'ora in avanti "Commissione"

a) riceve le domande di iscrizione corredate dalla relativa documentazione;

b) verifica che il richiedente abbia i requisiti di cui all'art.2 per potersi iscrivere all'Elenco;

c) aggiorna annualmente l'Elenco provvedendo alla cancellazione degli iscritti ai sensi dell'art. 2 commi 2.6 e 2.7;

d) decide in merito alle contestazioni circa l'iscrizione o la cancellazione dall'Elenco;

e) assolve ogni ulteriore compito dovesse essere specificamente attribuito dal Consiglio Federale con apposite deliberazioni, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 51 dello Statuto e 144 e ss del Regolamento Organico;

f) La Commissione resta in carica per la durata del quadriennio olimpico. I Componenti possono essere sostituiti nel corso del mandato con deliberazione del Consiglio Federale. I nuovi componenti restano in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione;

g) Gli atti assunti dalla Commissione possono essere reclamati dinanzi al Consiglio Federale che assumerà ogni decisione in merito.

DELIBERA N.297/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "*Disposizioni Organizzative Annuali*" con cui si disciplinano i Campionati federali;
- esaminato il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2022/2023 allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;
- precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2022/2023, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- acquisito il parere favorevole della Lega Basket Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro, della Lega Basket Femminile, della Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali e dei Responsabili dei Settori Tecnici federali;
- ritenuto il testo proposto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali per l'anno sportivo 2022/2023, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.298/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerata la propria delibera n. 34/2020 assunta nella riunione del 6 agosto 2020 con la quale sono state emanate le Disposizioni Organizzative Annuali 3X3 a.s.2020/2021 che disciplinano l'attività giovanile Under 18, 16 e 14;
- visto l'art. 141 del Regolamento Organico che disciplina compiti e composizione del "Settore 3 contro 3";
- letto il Regolamento 3X3 Italia deliberato nel presente Consiglio federale che fornisce le indicazioni sullo svolgimento delle competizioni del 3X3 Giovanile;
- preso atto della necessità di adeguare ed aggiornare le Disposizioni Organizzative Annuali 3x3 Giovanili sulla base del sopra citato Regolamento e per adeguare lo svolgimento e la regolamentazione dell'attività 3x3 giovanile a causa dello stato pandemico che perdura su tutto il territorio nazionale;
- precisato inoltre che le Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 3X3 integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- visto il nuovo testo delle Disposizioni Organizzative Annuali 3X3 2022 proposto dal Vicepresidente vicario Laguardia e dal Consigliere Galanda così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera;

DELIBERA

di approvare le Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 3X3 per l'anno 2022, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.299/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 87/2022 assunta dal Presidente federale in data 18 marzo 2022, con la quale è stato modificato il punto 1.3 del Comunicato Ufficiale n. 1119 dei Contributi a carico delle Società non professionistiche 2021/2022, posticipando la scadenza della sesta rata regionale al 31.05.2022;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 87/2022, assunta dal Presidente federale in data 18 marzo 2022.

DELIBERA N.300/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.78/2022, assunta dal Presidente federale il 21 febbraio 2022, con la quale sono stati di autorizzati i Comitati regionali, previa richiesta, a designare gli Ufficiali di Campo, in regola con il tesseramento federale, con età maggiore di 65 anni e che non abbiano ancora compiuto i 75 anni;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.78/2022, assunta dal Presidente federale il 21 febbraio 2022.

DELIBERA N.301/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 92/2022, assunta dal Presidente federale il 14 aprile 2022, con la quale si autorizza il tesseramento del signor Boris Ryzhyk in qualità di arbitro della Federazione Italiana Pallacanestro e si autorizza il Comitato Italiano Arbitri ad inserire il signor Boris Ryzhyk nella lista degli arbitri impiegati nel Campionato di Serie A maschile per la stagione sportiva 2021/2022, subordinando l'impiego alla acquisizione della certificazione agonistica prevista dal vigente Regolamento Sanitario ed al rispetto dei protocolli sanitari federali e delle disposizioni statali in materia di contenimento della pandemia da SarsCov2.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.92/2022, assunta dal Presidente federale il 14 aprile 2022.

DELIBERA N.302/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.86/2022, assunta dal Presidente federale il 16 marzo u.s., con la quale è stata autorizzata, per il corrente anno sportivo 2021/2022, la Società A. Dil. Brixia Basket (codice F.I.P. 050367) a tesserare gare nel campionato di serie A2/F, nel ruolo di Preparatore Fisico, la Sig.ra Francesca Zara (tessera C.N.A. 043904 - 045225);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.86/2022, assunta dal Presidente federale il 16 marzo u.s.

DELIBERA N.303/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.95/2022, assunta dal Presidente federale il 15 aprile u.s., con la quale la società Universo Treviso Basket Srl è stata autorizzata a schierare nel ruolo di 1° assistente, per la gara n.00211 Nutribullet Treviso - Happycasa Brindisi del Campionato di Serie A professionistico in programma il 16 aprile 2022, il Sig. Lorenzo Pomes (tessera C.N.A. 037572) già tesserato come Responsabile del Settore Giovanile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.95/2022, assunta dal Presidente federale il 15 aprile u.s.

DELIBERA N.304/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento C.N.A.;

preso atto della necessità di procedere alla nomina delle Commissioni Provinciali Allenatori (C.P.A.) per il quadriennio olimpico 2021/2024;

considerato che secondo quanto disposto dall'art.7 del Regolamento C.N.A. la Commissione Provinciale Allenatori dovrà essere composta da un Presidente e da due componenti, ma ove il Comitato Provinciale non fosse dotato di autonomia amministrativa la Commissione Provinciale Allenatori dovrà essere sostituita da un Delegato;

preso atto che i Presidenti ed i componenti delle Commissioni Provinciali Allenatori dovranno essere tesserati C.N.A.;

vista le proposte di nomina ricevute dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. Emilia Romagna, Veneto e Sicilia;

acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Consiglio Direttivo C.N.A.;

DELIBERA

di procedere alla nomina, per il quadriennio olimpico 2021/2024, delle Commissioni Provinciali Allenatori (C.P.A.) di seguito elencate:

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI REGGIO EMILIA

Delegato: Sig. Alessandro Freddi

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI TREVISO

Delegato: Sig. Maximilian Maschio

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI AGRIGENTO

Delegato: Sig. Michele Giovanatto

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI CALTANISSETTA

Delegato: Sig. Giuseppe Spena

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI CATANIA

Delegato: Sig. Gaetano Russo

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI MESSINA

Delegato: Sig. Antonino Coppolino

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI PALERMO

Delegato: Sig. Pietro Musumeci

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI RAGUSA

Delegato: Sig. Massimo Di Gregorio

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI SIRACUSA

Delegato: Sig. Paolo Marletta

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI TRAPANI

Delegato: Sig. Vincenzo Ferrara

DELIBERA N.305/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.79/2022, assunta dal Presidente federale in data 24 Febbraio 2022, con la quale si approva la formula e le date di svolgimento della Coppa Italia del Campionato di Serie A1 e A2 femminile anno sportivo 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.79/2022, assunta dal Presidente federale in data 24 Febbraio 2022.

DELIBERA N.306/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.80/2022, assunta dal Presidente federale in data 25 Febbraio 2022, con la quale autorizza la Società PALL. COLLEFERRO A.D. codice Fip 044381 a tesserare ed impiegare l'atleta Gojkovic Vuk, nato il 29.01.2005, esclusivamente in Campionati Giovanili non di eccellenza;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.80/2022, assunta dal Presidente federale in data 25 Febbraio 2022.

DELIBERA N.307/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.81/2022, assunta dal Presidente federale in data 2 marzo 2022, con la quale viene approvato il progetto federale denominato “FIP eBasket Tour”, i relativi Regolamenti, le specifiche di registrazione dei players che intendono partecipare ai tornei e la nomina degli arbitri;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.81/2022, assunta dal Presidente federale in data 2 Marzo 2022.

DELIBERA N.308/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.82/2022, assunta dal Presidente federale in data 4 Marzo 2022, con la quale si accoglie la richiesta presentata dalla Lega Basket Femminile, relativa alle date di svolgimento del Play off e Play Out del Campionato di Serie A1 Femminile a.s. 2021/2022 e la possibilità, in caso di qualificazione della squadra italiana alle Final Four di Euroleague Women 2021/2022, di anticipare lo svolgimento, per la Società interessata, della gara dell'ultima giornata della fase regolare del Campionato di Serie A1 femminile 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.82/2022, assunta dal Presidente federale in data 4 Marzo 2022.

DELIBERA N.309/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.83/2022, assunta dal Presidente federale in data 4 Marzo 2022, con la quale si approvano le Disposizioni Sportive della Final Eight di Coppa Italia della Serie A2 e B Maschile a.s. 2021/2022 svoltesi a Chieti e Roseto degli Abruzzi dall'11 al 13 marzo 2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.83/2022, assunta dal Presidente federale in data 4 Marzo 2022.

DELIBERA N.310/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.84/2022, assunta dal Presidente federale in data 16 Marzo 2022, con la quale si autorizzano le Società A.D. Junior Basket Leoncino codice di affiliazione 050611 e Fenice Basket Venezia codice di affiliazione 054492 ad effettuare con procedura manuale tesseramenti in deroga all'articolo 7 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.84/2022, assunta dal Presidente federale in data 16 Marzo 2022.

DELIBERA N.311/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.85/2022, assunta dal Presidente federale in data 16 Marzo 2022, con la quale si autorizza l'atleta Arianna Minguzzi nata l' 08.08.2001 ad essere impiegata nella gare del Campionato di Serie C/F della stagione sportiva 2021/2022 con la Società Faenza Basket Project Girl, codice Fip 052490;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.85/2022, assunta dal Presidente federale in data 16 Marzo 2022.

DELIBERA N.312/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.88/2022, assunta dal Presidente federale in data 22 Marzo 2022, con la quale viene accolta l'istanza della Società A.S. Dil. G E A S Basket (cod. FIP 000149) autorizzandola a tesserare nei limiti di numero previsti ed entro il venerdì antecedente la penultima gara della fase di qualificazione del Campionato di Serie A1 femminile a.s.2021/2022, una atleta italiana di formazione italiana e viene stabilito che tutte le Società partecipanti alla Serie A1 femminile a.s.2021/2022 possano tesserare nei limiti di numero previsti anche una atleta italiana di formazione italiana entro il venerdì antecedente la penultima gara della fase di qualificazione del Campionato;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.88/2022, assunta dal Presidente federale in data 22 Marzo 2022.

DELIBERA N.313/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.89/2022, assunta dal Presidente federale in data 1° aprile 2022, con la quale si autorizza la Società ASD Orsa Basket Barcellona (cod. FIP 055070) a trasferire, nei termini e con le modalità stabilite in delibera, l'atleta Grbic Luka alla Società A.S.D. Cestistica Ostuni (cod. FIP 052760);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 89/2022, assunta dal Presidente federale in data 1° Aprile 2022.

DELIBERA N.314/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.91/2022, assunta dal Presidente federale in data 6 Aprile 2022, con la quale si autorizza, per la sola stagione sportiva 2021/2022, entro il termine di tesseramento del 30 aprile 2022 il primo tesseramento o il nuovo tesseramento di atleti maggiorenni Ucraini rifugiati, profughi o richiedenti asilo provvisti di sola "richiesta" di permesso di soggiorno o di documentazione di "richiesta di protezione internazionale", in sostituzione del permesso di soggiorno disciplinato dalla lettera e) dell'art. 66 e dalla lettera c) dell'articolo 70 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, oltre alla restante documentazione prevista dal Regolamento Federale.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n n. 91/2022, assunta dal Presidente federale in data 6 Aprile 2022.

DELIBERA N.315/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.94/2022, assunta dal Presidente federale in data 15 Aprile 2022, con la quale si integra la delibera n.181/2021 assunta dal Consiglio federale in data 7 dicembre 2021 con quanto previsto al punto 2 del capitolo 71.1.1.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2021/2022 al fine di chiarire i criteri di classificazione delle squadre partecipanti al Campionato di Serie A2 Maschile a.s. 2021/2022 garantendo il regolare svolgimento della competizione;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 94/2022, assunta dal Presidente federale in data 15 Aprile 2022.

DELIBERA N.316/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.96/2022, assunta dal Presidente federale in data 20 Aprile 2022, con la quale si autorizza lo scioglimento del tesseramento in doppio utilizzo con la società A.D. S.S Lazio Basket (codice Fip 051243) dell'atleta Benedetta Fantozzi, nata a Roma il 14.09.2006, autorizzando il successivo tesseramento in prestito con la Società Mercede Basket Alghero (codice Fip 003217) e il conseguente inserimento in lista per i soli Campionati giovanili;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 96/2022, assunta dal Presidente federale in data 20 Aprile 2022.

DELIBERA N.317/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.97/2022, assunta dal Presidente federale in data 21 Aprile 2022, con la quale autorizza il trasferimento definitivo dell'atleta Mattia Bassetti, nato a Grosseto il 26.12.2000, dalla Società A. DIL COSTONE SIENA (codice FIP 000258) alla Società ASD BASKET 2000 ARCIDOSSO (codice FIP 045429) per la partecipazione al Campionato di Promozione maschile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.97/2022, assunta dal Presidente federale in data 21 Aprile 2022.

DELIBERA N.318/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento il quale definisce atleta di formazione italiana "*l'atleta che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro Stagioni Sportive*" considerando assolta tale partecipazione "*con l'inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di cui almeno 10 in uno stesso Campionato*";

letta l'istanza presentata dal Sig. Marco Galiano, nato il 17/10/1999, attualmente tesserato con la Società A.S.D. C.U.S.N. (cod. Fip 054545) con cui richiede il riconoscimento della formazione italiana a suo nome;

ricevute le istanze avanzate dalle Società A.S.D. ACADEMY BASKET POTENZA (cod. Fip 055485) e RHODIGIUM BASKET A.D. (cod. Fip 052143) con cui richiedono il riconoscimento della formazione italiana rispettivamente per gli atleti Ivan Muscillo nato il 24/11/1999 e Chiara Turri, nata il 09/10/1994;

considerata l'istruttoria condotta dall'Ufficio Tesseramento Atleti in relazione allo storico tesseramento dei tre atleti;

rilevato che tutti gli istanti sono di categoria Senior e che dunque non hanno la possibilità di maturare ulteriori anni validi ai fini del conseguimento della formazione italiana;

ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere le istanze avanzate dal Sig. Marco Galiano e dalle Società A.S.D. ACADEMY BASKET POTENZA (cod. Fip 055485) e RHODIGIUM BASKET A.D. (cod. Fip 052143), equiparando ad atleti con lo status della formazione italiana gli atleti Marco Galiano nato il 17/10/1999, Ivan Muscillo nato il 24/11/1999 e Chiara Turri, nata il 09/10/1994 a partire dalla prossima stagione 2022/2023.

DELIBERA N.319/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta da parte della Società Gilbertina Soresina (cod. Fip 050076) con la quale richiede, il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta De La Cruz Villegas Raimel Rolando nato il 08/10/1995;
- considerato che l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede al comma 1 che "*si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive*" considerando assolta tale partecipazione "*con l'inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di cui almeno 10 in uno stesso Campionato*";
- verificato che il primo tesseramento del Sig. De La Cruz Villegas risulta sottoscritto nella stagione 2007/2008 e che allo stato attuale risulta aver adempiuto ai criteri sopra indicati nelle sole stagioni sportive 2010/2011 e 2013/2014;
- visto che allo stato attuale il Sig. De La Cruz Villegas è considerato atleta Senior e non può dunque portare a termine il percorso di formazione giovanile;
- ritenuto che non sussistano, nel caso di specie, ragioni straordinarie, eccezionali o particolari per disporre la deroga richiesta;

DELIBERA

di respingere, per le motivazioni in premessa, la richiesta pervenuta da parte della Società Gilbertina Soresina (cod. Fip 050076) con la quale richiede, il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta De La Cruz Villegas Raimel Rolando nato il 08/10/1995.

DELIBERA N.320/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta da parte del Sig. Marengo Fernando Luis nato il 03/01/1992, attualmente tesserato per la Società Montecatini Basketball (cod. Fip 031018) partecipante al Campionato di Serie C1, con la quale chiede di equiparare il suo status a quello di atleta in possesso della Formazione Italiana;
- considerato che l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede al comma 1 che "*si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive*" considerando assolta tale partecipazione "*con l'inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di cui almeno 10 in uno stesso Campionato*";
- verificato che il primo tesseramento del Sig. Marengo risulta sottoscritto nella stagione 2009/2010 e che allo stato attuale non risulta aver maturato nessun anno valido ai fini della Formazione italiana;
- visto che allo stato attuale il Sig. Marengo, per sopraggiunti limiti di età, è considerato atleta Senior e non può dunque portare a termine il percorso di formazione giovanile;
- ritenuto che non sussistano, nel caso di specie, ragioni straordinarie, eccezionali o particolari per disporre la deroga richiesta;

DELIBERA

di respingere, per le motivazioni in premessa, la richiesta pervenuta da parte del Sig. Marengo Fernando Luis nato il 03/01/1992, attualmente tesserato per la Società Montecatini Basketball (cod. Fip 031018) partecipante al Campionato di Serie C1, con la quale chiede di equiparare il suo status a quello di atleta in possesso della Formazione Italiana.

DELIBERA N.321/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visti i punti 8.1 e 8.2 del Comunicato Ufficiale Contributi a carico delle Società non professionistiche a.s. 2021/2022 e il libro XIII delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2021/2022 nei quali è disciplinata la premialità a favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 e B maschile;
- vista l'ulteriore proposta pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro in data 13 aprile 2022, in cui sono rappresentate le istanze relative alla premialità per l'attività giovanile, per un importo complessivo pari a € 150.000,00, da distribuire a favore delle Società iscritte ai Campionati Nazionali Dilettantistici maschili di Serie A2, Serie B, o loro Società satellite, tenendo conto della loro partecipazione alle Finali Nazionali Under 19, Under 17, Under 15 Eccellenza e agli spareggi seconda fase dei Campionati Under 19, Under 17, Under 15 Eccellenza, per la s.s.2021/2022;
- preso atto che tale proposta intende gratificare le Società che hanno investito maggiormente nell'attività giovanile;
- acquisito il parere favorevole del Coordinatore del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

- di accogliere le istanze della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenute in data 13 aprile 2022, stabilendo di:
 - provvedere allo stanziamento di € 90.000,00 (per un importo massimo pari a € 4.000,00 cadauna) destinati alle Società iscritte al Campionato di Serie A2 e Serie B maschile, o loro satelliti, che hanno partecipato, nella stagione sportiva 2021/2022, alle Finali Nazionali Under 19, Under 17 e Under 15 Eccellenza. Nel caso in cui la somma di € 90.000,00 non dovesse essere assegnata interamente, l'importo residuo verrà ridistribuito, in pari percentuale, alle Società assegnatarie del riconoscimento;
 - provvedere allo stanziamento di € 60.000,00 (per un importo massimo pari a € 1.500,00 cadauna) destinati alle Società iscritte al Campionato di Serie A2 e Serie B maschile, o loro satelliti, che hanno partecipato, nella stagione sportiva 2021/2022, agli spareggi seconda fase dei Campionati Under 19, Under 17 e Under 15 Eccellenza. Nel caso in cui la somma di € 60.000,00 non dovesse essere assegnata interamente, l'importo residuo verrà ridistribuito, in pari percentuale, alle Società assegnatarie del riconoscimento;
- di inserire nel capitolo 8 del Comunicato Ufficiale Contributi a carico delle Società non professionistiche a.s. 2021/2022 e nel libro XIII delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2021/2022 il contenuto della presente delibera.

DELIBERA N.322/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- constatato il perdurare della crisi epidemiologica in cui versa il Paese e che lo stato di emergenza si è interrotto solo al 31 marzo 2022 ossia nel pieno della stagione sportiva corrente;
- considerato che la situazione di incertezza ha continuato a gravare sui campionati ad organizzazione territoriale di ogni ordine e grado;
- considerato altresì che per gli effetti della incertezza la Federazione ha costantemente monitorato l'attività federale adottando tutti i provvedimenti necessari ed opportuni che fossero in grado di garantire la prosecuzione dell'attività federale in condizioni di sicurezza per tutti i tesserati coinvolti;

- constatato che nonostante gli interventi di cui sopra molte Società hanno manifestato difficoltà nel portare a termine i Campionati per mancata disponibilità degli atleti coinvolti direttamente o indirettamente dalla emergenza pandemica;
- preso atto della richiesta formulata dal Rappresentante della Consulta con cui chiede di poter prevedere, difformemente da quanto previsto dai Regolamenti federali vigenti, di non sanzionare con ammenda il ritiro delle squadre in corso di campionato causato dalla indisponibilità degli atleti perché coinvolti direttamente o indirettamente dalla emergenza pandemica;
- visto l'articolo 17 del Regolamento Esecutivo Gare relativo alle rinunce in corso di Campionato;
- visto l'articolo 56, comma 3 che stabilisce *“La Società che rinunci a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato, che viene esclusa dal campionato o che si ritiri durante lo svolgimento dello stesso, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53, è tenuta al pagamento di un’ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; la stessa perde inoltre qualsiasi diritto sportivo con conseguente possibilità di partecipare esclusivamente a campionato a libera partecipazione; subisce la revoca dell’eventuale titolo nazionale, regionale o provinciale e lo scioglimento del vincolo degli atleti ai sensi degli artt. 16 e 17 R.E. Tess. Infine, ai legali rappresentanti si applicano inoltre le sanzioni previste dall’art. 44”*;
- ritenuta la proposta del Rappresentante della Consulta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire, per la corrente stagione sportiva che in caso di ritiro di una squadra da un Campionato ad organizzazione Territoriale per cause riconducibili alla emergenza pandemica, non si debba applicare l'ammenda prevista dai vigenti Regolamenti federali ferme restando le relative ulteriori sanzioni.

DELIBERA N.323/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.262/2022 assunta in data odierna con cui è stato approvato il testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato professionistico di Serie A a.s.2022/2023;
- ravvisata la necessità di redigere un Manuale sia un riferimento per ottenere il diritto a partecipare anche al Campionato di Serie A2 maschile;
- vista la proposta, inserita agli atti della presente riunione, del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2022/2023, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, condiviso con la Lega Nazionale Pallacanestro e la Commissione Tecnica di Controllo;
- ritenuto di dover coordinare le norme del testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2022/2023, con i testi dei Regolamenti federali vigenti al fine di eliminare ogni eventuale e possibile ripetizione e discrasia;
- precisato che, nelle more del lavoro di armonizzazione delle norme svolto dalla Commissione Carte federali, il Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2022/2023 integra i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- ritenuto il testo proposto del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2022/2023 proposto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di approvare il testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2022/2023 come da testo allegato che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.324/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- preso atto della delibera n. 262/2022 con la quale è stato approvato il testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A a.s. 2022/2023;
- vista la nota pervenuta dalla Lega Basket Femminile con la quale richiede l'introduzione di un Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A1 Femminile;
- ritenuto opportuno istituire un tavolo di lavoro a cui prenderanno parte i rappresentanti di Lega Basket Femminile, Com.Te.C. e di tutte le componenti interessate, per la definizione del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A1 Femminile;
- ravvisata pertanto, la necessità di conferire mandato al Presidente federale affinché provveda a licenziare la proposta in tempo utile per definire i criteri di ammissione al Campionato di Serie A1 Femminile a.s. 2022/2023;

DELIBERA

- di istituire il tavolo di lavoro composto dai rappresentanti di Lega Basket Femminile, Com.Te.C. e di tutte le componenti interessate, per la definizione del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A1 Femminile da sottoporre all'attenzione del Presidente federale;
- di conferire mandato al Presidente federale affinché approvi, con apposita deliberazione, il testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A1 Femminile a.s. 2022/2023, in accordo con la Lega Basket Femminile, la Com.te.C. e tutte le componenti interessate.

DELIBERA N.325/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l' art. 5 del Regolamento Sanitario;
- ravvisata la necessità di integrare l'elenco dei medici dei Settori Squadri Nazionali per l'anno 2022, approvato con propria delibera n. 253/2022 assunta nella riunione dell'11 febbraio 2022, con la nomina di ulteriori medici da inserire nelle liste dei Settori Squadre Nazionali per l'anno 2022;
- visti i nominativi proposti dal Medico Federale, Dott. Roberto Ciardo, per ricoprire tali incarichi;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;
- valutati positivamente i profili professionali proposti;

DELIBERA

di integrare l'elenco dei medici dei Settori Squadre Nazionali maschili e femminili e del Settore 3x3 per l'anno 2022, di cui alla delibera n. 253/2022 Consiglio federale dell'11.2.2022, con l'elenco di ulteriori medici come di seguito riportato:

MEDICI		
1	CORALLO	STEFANO
2	GIORDANO	ENNIO
3	FAVARA	ENNIO
4	ORTOLINA	DAVIDE
5	RASPANTE LA SCALA	IGNAZIO
6	SARULLO	SILVIA
7	LONGO	CLELIA

DELIBERA N.326/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.90/2022, assunta dal Presidente federale in data 4 aprile 2022, con la quale sono state determinate le date delle 2^a Fasi Interregionali e 3^a Fase “Finale Nazionale” dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili stagione sportiva 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.90/2022 assunta dal Presidente federale in data 4 aprile 2022.

DELIBERA N.327/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.93/2022, assunta dal Presidente federale in data 14 aprile 2022, con la quale sono state stabilite le sedi di svolgimento e assegnata l'organizzazione delle Finali Nazionali dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili stagione sportiva 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.93/2022 assunta dal Presidente federale in data 14 aprile 2022.

DELIBERA N.328/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 7 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina del Responsabile Provinciale Minibasket e Scuola;

considerata la delibera n.18 assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, in data 28 febbraio 2022, con la quale sono state proposte le nomine dei Responsabili Minibasket e Scuola delle province della Regione Sicilia;

preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Minibasket;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2021/2024 i Responsabili Minibasket e Scuola, come di seguito indicato:

Agrigento:

Responsabile: Maurizio Arena

Caltanissetta:

Responsabile: Crocifisso La Cognata

Catania:

Responsabile: Maurizio Brischetto

Enna:

Responsabile: Maurizio Libro

Messina:

Responsabile: Vincenzo Mammina

Palermo:

Responsabile: Fabrizio Cannella

Ragusa:
Responsabile: Alessandro Vicari

Siracusa:
Responsabile: Antonio Mura

Trapani:
Responsabile: Guido Bertoglio

DELIBERA N.329/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che nell'anno 2021 il Settore Minibasket, al fine di far ritrovare all'interno dei gruppi minibasket lo spirito di gruppo messo a dura prova dalla pandemia da Covid-19, ha deciso di lanciare un concorso "Il Minibasket cerca la sua Mascotte", i cui i bambini sono stati inviati a disegnare la Mascotte del Minibasket;

considerato che tra i tanti disegni giunti all'attenzione del Settore è stato premiato il disegno "Bezzuga" realizzato da Matteo Prescendi e dai suoi compagni dell'ASD GS Basket Donoratico di Castagneto Carducci, ritenuta dalla Commissione del Minibasket un'immagine amica del Minibasket perché, come tutti i minicestisti, ha una casa su cui contare;

ritenuto che la mascotte possa essere utilizzata per tutte le comunicazioni degli eventi del Settore Minibasket;

ritenuto per i motivi sopra esposti di dover provvedere alla registrazione del disegno della mascotte;

preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Minibasket;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che la mascotte "Bezzuga" sia la Mascotte ufficiale del Settore Minibasket e di conferire mandato agli uffici federali preposti per procedere alla registrazione della mascotte.

DELIBERA N.330/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

viste le dimissioni inviate al Comitato Regionale Veneto dal Componente dell'Ufficio Designazioni distaccato del Comitato Provinciale di Padova Sig.ra Sabrina Zappolla, comunicate per e-mail in data 4/2/2022;

ravvisata la necessità di nominare un nuovo Componente dell'Ufficio Designazioni del Comitato Provinciale di Padova;

vista la delibera n. 6/P del 31 marzo 2022 di Presidente del Comitato Regionale Veneto con la quale propone di nominare Componente dell'Ufficio Designazioni del Comitato Provinciale di Padova la Sig.ra Francesca Zecchinato;

riscontrata da parte del Comitato Regionale Veneto la disponibilità della stessa a ricoprire tale incarico;

ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Veneto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare la Sig.ra Francesca Zecchinato Componente dell'Ufficio Designazioni del Comitato Provinciale di Padova in sostituzione della Sig.ra Sabrina Zappolla, fino al termine dell'anno sportivo 2021-2022 (scadenza 30 giugno 2022).

DELIBERA N.331/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- vista la delibera n. 616-C.U. n. 419 del 16-12-1997, modificata con successiva delibera n. 158 del 23/10/2005, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione del premio "Targa d'Onore" quale riconoscimento da assegnare annualmente ai Dirigenti federali che si sono particolarmente distinti nel favorire, propagandare e curare lo sport della Pallacanestro;
- viste le proposte pervenute dai Presidenti Regionali, recanti i nominativi dei Dirigenti meritevoli di ricevere la Targa d'Oro, Argento e Bronzo per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- esaminate le candidature proposte dal Consiglio Direttivo SOT al Presidente Federale per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- ritenuti i nominativi proposti per gli anni 2019, 2020 e 2021 meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

L'assegnazione, per l'anno 2019, della "Targa d'Onore" ai nominativi di seguito elencati:

ORO Stefano CAZZARO
ARGENTO Rocco FALCOMATA' – Luigi BALDASSARRE
BRONZO Carlo MODENA – Emilio LANDINI – Federico POLO

- L'assegnazione, per l'anno 2020, della "Targa d'Onore" ai nominativi di seguito elencati:

ORO Valentino RENZI
ARGENTO Mario BLASONE – Gianni ZAPPI
BRONZO Francesco Paolo VENZA – Giorgio BIANCHI – Fulvio CORRADO

- L'assegnazione, per l'anno 2021, della "Targa d'Onore" ai nominativi di seguito elencati:

ORO Luigi MUSACCHIA - Mario CAPOCIUCHI
ARGENTO Manfredi FUCILE
BRONZO Cesidio DI MASSO – Guglielmo POLLINI – Stefano TOSO

DELIBERA N.332/2022

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- vista la delibera n. 3/2022 del 2 aprile 2022 del Delegato del Comitato Regionale Molise con la quale ravvisa la necessità di integrare l'organico dell'Ufficio Gare del Comitato Regionale Molise e propone di nominare Componente dell'Ufficio Gare la Sig.ra Paola Cremonesi;
- riscontrata da parte del Dott. Giuseppe Amorosa Delegato del Comitato Regionale Molise la disponibilità della Sig.ra Paola Cremonesi a ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Molise meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare la Sig.ra Paola Cremonesi Componente dell'Ufficio Gare del Comitato Regionale Molise fino al termine dell'anno sportivo 2021-2022 (scadenza 30 giugno 2022).

DELIBERA N.333/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 9 marzo 2022 dalla A.DIL. C. S. ALBERTO GALLI (cod. FIP 000390) non iscritta ad alcun campionato per la stagione sportiva 2021/22 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) a SAN GIOVANNI VALDARNO (AR);

visto l'art. 184 del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle Disposizioni Organizzative Annuali;

vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 184 del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società A.DIL. C. S. ALBERTO GALLI (cod. FIP 000390) da TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) a SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N.334/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 9 marzo 2022 dalla Fortitudo Basket Francavilla (cod. FIP 054934) iscritta al campionato di Serie C Silver per la stagione sportiva 2021/22 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da MESAGNE (BR) a FRANCAVILLA FONTANA (BR);

visto l'art. 184 del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle Disposizioni Organizzative Annuali;

vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 184 del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società Fortitudo Basket Francavilla (cod. FIP 054934) da MESAGNE (BR) a FRANCAVILLA FONTANA (BR) dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N.335/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 14 marzo 2022 dalla A.S.D. BASKET TEAM 1995 (cod. FIP 023163) iscritta al campionato di Serie C Gold per la stagione sportiva 2021/22 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da SORESINA (CR) a PIZZIGHETTONE (CR);

visto l'art. 184 del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle Disposizioni Organizzative Annuali;

vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 184 del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società A.S.D. BASKET TEAM 1995 (cod. FIP 023163) da SORESINA (CR) a PIZZIGHETTONE (CR) dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N.336/2022

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminate le istanze presentate entro i termini fissati dai regolamenti federali dalle Società in elenco in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;

visto l'art. 189 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;

vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che le istanze rispondono ai requisiti dell'art. 189 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di assetto giuridico a norma dell'articolo 189 del Regolamento Organico, in SRL delle seguenti Società':

Segue C.U. n.606 del 6 maggio 2022 – Consiglio federale n.6 – riunione del 6 maggio 2022

codice	denominazione	da	a
045150	POL. SAN MAMOLO 2000 A.S.D.	ANR	ASR
002617	IRTUS BASKET BINASCO A.D.	ANR	SRL
023163	A.S.D. BASKET TEAM 1995	ANR	SRL

6 maggio 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci